

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

63.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Senatori LIMONI ed altri: Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (<i>Approvata dal Senato</i>) (2797)	841
PRESIDENTE	841, 843, 844
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	844
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	841
VESPIGNANI	843
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3484)	847
PRESIDENTE	847, 848
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	847
VESPIGNANI	848
Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3500)	848
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	848, 849
VESPIGNANI	848
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	849

La seduta comincia alle 9,35.

CARRARA SUTOUR, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Senatori Limoni ed altri: Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza (*Approvata dal Senato*) (2797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Limoni, De Luca, Caroli, Perrino, Verrastro, Colella, Zannini, Baldini, Piccolo, Burtulo, Bartolomei: « Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza ».

La proposta di legge è stata approvata dal Senato nella seduta del 22 ottobre 1970.

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*.
Allo scopo di sopperire alle esigenze connesse agli eventi bellici dell'ultimo conflitto mondiale venne effettuato (con decreto ministeriale 3 marzo 1942 e con legge 10 dicembre 1942, n. 1496) il reclutamento straordinario di 150 ufficiali subalterni di complemento della guar-

dia di finanza traendoli dai quadri degli ufficiali di complemento dell'esercito muniti di laurea.

Alla conclusione del conflitto alcuni di tali ufficiali subalterni continuarono a prestare servizio quali ufficiali di complemento del corpo. Con legge 21 dicembre 1948, n. 1579, si provvide quindi a dare ad essi stabile sistemazione, effettuando un reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo nella guardia di finanza tra i suindicati ufficiali di complemento muniti di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio ovvero del diploma di magistero.

Per effetto di tale legge, 33 ufficiali di complemento transitarono in servizio permanente effettivo della guardia di finanza in data 24 luglio 1949 con il grado di sottotenente, previo apposito concorso per titoli, bandito con decreto interministeriale 27 febbraio 1949. Il provvedimento suddetto, che conferiva piena stabilità al rapporto d'impiego di tali soggetti, non risolveva il problema del successivo sviluppo di carriera in modo conforme alle aspettative degli interessati, i quali in età matura si erano venuti a trovare in una posizione di ruolo che sembra loro precludere anche il normale traguardo del grado di tenente colonnello prima del raggiungimento dei limiti di età.

Una migliore sistemazione ottennero detti ufficiali con l'emanazione della legge 5 agosto 1962, n. 209, per effetto della quale furono inquadrati in uno speciale ruolo transitorio degli ufficiali in servizio permanente, all'uopo istituito, con le seguenti caratteristiche: sviluppo di carriera limitato al grado di tenente colonnello; avanzamento esclusivamente ad anzianità; requisito di comando per la promozione a maggiore limitatamente ad un solo anno di comando di compagnia o equipollente; permanenza nei gradi di capitano e di maggiore fissata rispettivamente in sei e quattro anni.

Allo scopo di consentire ad alcuni degli ufficiali del suindicato ruolo il conseguimento del grado di colonnello, il senatore Limoni ed altri, rendendosi interpreti delle aspirazioni degli ufficiali del ruolo anzidetto, hanno proposto il presente disegno di legge, approvato dal Senato. Tale disegno di legge, dichiaratamente ispirato ad esigenze perequative tra gli appartenenti allo speciale ruolo a quelli similari di altre forze armate e a quello normale della guardia di finanza, è inteso ad assicurare la promozione al grado di colonnello agli ufficiali del ruolo di cui trattasi.

Al riguardo deve necessariamente porre in evidenza che la promozione a colonnello degli ufficiali del ruolo speciale transitorio, prevista per motivi di perequazione con gli ufficiali del normale ruolo della guardia di finanza oltre che con quelli di similari ruoli delle altre forze armate, può ben essere considerata positivamente, ma va modificata per le altrettanto valide ragioni perequative, di seguito esposte. Occorre infatti valutare l'esigenza di evitare che si stabiliscano norme più vantaggiose per un limitato numero di tenenti colonnelli appartenenti al ruolo speciale transitorio della guardia di finanza rispetto ai parigrado del ruolo normale, provenienti dai regolari corsi di accademia, nelle stesse situazioni di anzianità e con i medesimi precedenti di guerra, ai quali è preclusa la possibilità di pervenire al grado superiore.

Ne consegue la necessità di assicurare parità di trattamento fra i tenenti colonnelli dei due ruoli, il che può realizzarsi solo prevedendo il trasferimento a domanda dal ruolo normale a quello speciale dei tenenti colonnelli nominati ufficiali in servizio permanente effettivo prima della cessazione dello stato di guerra.

Verrebbe così eliminata nel ruolo normale dei tenenti colonnelli anche una situazione di non rispondenza fra l'organico e l'effettivo. Il disegno di legge pertanto andrebbe modificato prevedendo: il passaggio a domanda dal ruolo normale a quello speciale transitorio dei tenenti colonnelli nominati ufficiali in servizio permanente effettivo prima della cessazione dello stato di guerra, come presupposto per attuare la parità di trattamento tra ufficiali in situazioni analoghe di età, di anzianità e di precedenti di guerra; nove promozioni a colonnello da conferire in tre anni nel ruolo speciale transitorio come sopra integrato; varianti tecniche per una migliore applicazione dell'emananda legge.

Poi è stato previsto all'articolo 3 che i nuovi e maggiori limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei tenenti colonnelli del ruolo speciale abbiano effetto dal 1° ottobre 1970, allo scopo di non escludere — creando una palese sperequazione — gli ufficiali nel frattempo raggiunti dai limiti di età (il provvedimento, come è noto, è già stato approvato dal Senato circa un anno fa). Pertanto, questa retrodatazione al 1° ottobre mi sembra giustificata, al fine di non escludere ingiustamente qualcuno dei diciotto (oggi quindici) tenenti colonnelli del ruolo in questione.

Accogliendo poi il suggerimento, in verità condizionante, della Commissione bilancio, propongo che l'articolo 6 del testo del Senato sia sostituito dal seguente:

« Al maggior onere di lire 2.000.000, 1.500.000 e 1.000.000, rispettivamente per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Naturalmente, anche la tabella allegata alla proposta di legge n. 2797 dovrà conseguentemente essere sostituita da altra, conforme agli emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VESPIGNANI. Non desideriamo entrare nel merito del provvedimento in esame, così come eviteremo anche di entrare nel merito del provvedimento posto al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna. Tuttavia, anche se su quest'ultimo provvedimento esprimeremo voto favorevole, desideriamo ribadire, in linea generale, la nostra sostanziale insoddisfazione per il sistema delle soluzioni frammentarie, realizzate attraverso provvedimenti parziali e praticamente *ad personam*, che si stanno adottando in relazione a tutta una serie di problemi relativi alla guardia di finanza e che costituiscono, in larga misura, il riflesso di un metodo applicato alle questioni attinenti alle forze armate in generale.

Esiste e si protrae da tempo una situazione per certi aspetti assurda, giacché molti provvedimenti concernenti le forze armate vengono adottati su iniziativa del Ministero della difesa, senza attuare il necessario coordinamento con il Ministero delle finanze, competente per la guardia di finanza. Io mi sono trovato ad esaminare, in sede di Commissione Finanze e tesoro, almeno una dozzina di provvedimenti volti ad estendere alla guardia di finanza benefici già concessi — talvolta diversi anni prima — agli altri corpi delle forze armate. Come abbiamo detto già nel corso della seduta di ieri, esistono taluni dubbi sul fatto che la guardia di finanza debba essere considerata un corpo armato dello Stato, nel senso

tradizionale. Vorremmo, anzi, che il corpo della guardia di finanza venisse ristrutturato su basi diverse. Però è chiaro che, fino a quando esiste un collegamento così diretto tra la guardia di finanza e gli altri corpi armati dello Stato, non possiamo consentire che si riproduca permanentemente una situazione del genere di quella cui sto facendo riferimento.

Ritengo pertanto che il Ministero dovrebbe fornirci maggiori garanzie in materia ed impegnarsi con maggiore sollecitudine; credo però che alcune iniziative potrebbero essere assunte anche da parte della nostra Commissione. Si potrebbe, ad esempio, dare incarico a qualche collega di compiere, in collegamento con i rappresentanti del Ministero, una serie di approfondite verifiche. Dovremmo valutare l'opportunità di affrontare organicamente un complesso di problemi di tipo economico, normativo e di carriera, in modo anche da tenere conto delle esigenze, dei compiti e delle funzioni particolari assegnate ai militari della guardia di finanza, del sovraccarico di lavoro che deriva da determinate attività e dalla assoluta non rispondenza alle funzioni di altri tipi di attività che, invece, non hanno alcuna attinenza con il corpo in quanto tale.

Io penso che dovremmo risolvere alcune questioni una volta per sempre, anche se non pretendo che le risolviamo tutte. L'importante è porre un freno allo stillicidio delle « legghine », spesso di iniziativa parlamentare. Questa è l'altra faccia di un problema che, per le forze armate, assume la rilevanza di questione generale e di principio. Le forze armate, infatti, non dispongono di rappresentanza sindacale e non hanno diritto di disporre. Siamo forse uno dei pochi paesi al mondo dove non esiste un sindacato della polizia. Tuttavia esiste un sindacato di fatto, composto da cento o duecento deputati, i quali si fanno portavoce delle singole particolari rivendicazioni. Del resto, la Commissione difesa e la Commissione interni sono più impegnate di noi intorno ad una selva di legghine concernenti il corpo di polizia e gli altri corpi armati dello Stato.

Noi tutti avremmo interesse a prendere una decisione organica per tutti i casi rimasti in sospeso, in modo che non ci si debba trovare dopo due o tre mesi di fronte a legghine che risolvono solo situazioni particolari.

Noi annunciamo la nostra astensione sul provvedimento ora in discussione, mentre daremo voto favorevole al successivo disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.

Occorre comunque evitare, magari d'accordo con il ministero, che ogni legghina trascini

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1971

poi con sé altre richieste di altri gruppi che rivendicano cose più o meno conseguenti alle prime.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Concordo con il collega Vespignani sulla opportunità di modificare l'attuale modo di procedere, soprattutto cercando di tenere presenti l'arma dei carabinieri e il corpo delle guardie di finanza nel momento in cui si adottano benefici o sanatorie per le altre forze armate. Il problema dovrebbe essere risolto dal Governo d'accordo con le amministrazioni interessate. Del resto lo stesso provvedimento in esame non è altro che un provvedimento di perequazione con le altre forze armate. Si rende quindi necessario un coordinamento tra le quattro forze armate e l'Arma dei carabinieri e il corpo della guardia di finanza.

VESPIGNANI. Proporrei che la Commissione costituisse un sottocomitato per esaminare tutti i problemi di questo genere, al fine di risolverli tutti insieme, magari d'intesa con il ministero delle finanze, in modo da adottare un provvedimento unico per sanare tutte quelle particolari situazioni che da anni ci troviamo di fronte.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Condivido pienamente la necessità sottolineata dall'onorevole Vespignani, in modo da evitare l'affollarsi di provvedimenti particolari che spesso determinano ulteriori scompensi e squilibri in questo settore.

Sono d'accordo per un esame globale della situazione e penso di mettere a disposizione della Commissione il responsabile dell'ufficio legislativo del Ministero delle finanze per un quadro della situazione a tutt'oggi. Saremmo lieti se si arrivasse a predisporre un provvedimento organico, che potrebbe essere presentato dalla Commissione o dal Governo.

Sono favorevole agli emendamenti preannunciati, facendo presente che l'emendamento che si riferisce ai limiti di età per la cessazione dal servizio comporta nuovi oneri, che richiedono il parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1, nel testo trasmessoci dal Senato:

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino

al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello ».

Il relatore propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 ».

In attesa che la Commissione bilancio trasmetta il prescritto parere sul nuovo testo, pongo in votazione nel principio l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, nel testo del Senato:

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è abrogato per la parte che riguarda gli ufficiali del ruolo speciale transitorio istituito con la legge 5 agosto 1962, n. 1209.

Il relatore propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, nominati ufficiali in servizio permanente effettivo anteriormente alla cessazione dello stato di guerra, possono chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e con effetto dal 31 ottobre 1970, di essere trasferiti nel ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza nei limiti delle eccedenze all'organico del grado di tenente colonnello del ruolo normale esistenti alla suindicata rata del 31 otto-

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1971

bre 1970 per effetto dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.

Ove il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale che chiedono il trasferimento di ruolo sia superiore a quello delle eccedenze di cui al precedente comma, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali con maggiore anzianità di grado.

Pongo in votazione, nel principio, tale emendamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, nel testo del Senato:

ART. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale transitorio istituito con la legge 5 agosto 1962, n. 1209, sono i seguenti:

Colonnello	anni 60
Tenente colonnello	» 60
Maggiore	» 58
Capitano	» 54

Il relatore propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

Il limite d'età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza è, rispettivamente di anni 60 e di anni 59, a decorrere dal 1° ottobre 1970.

Pongo in votazione nel principio, tale emendamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, nel testo del Senato:

ART. 4.

La tabella annessa alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Lo pongo in votazione nel principio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5, nel testo del Senato:

ART. 5.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza del ruolo speciale transitorio che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore con giudizio di idoneità e che non possono conseguire altra valutazione perché raggiunti dai limiti di età, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in ausiliaria.

Il relatore propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza giudicati idonei all'avanzamento, che siano raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in ausiliaria.

A decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tenenti colonnelli dell'anzidetto ruolo possono essere promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in ausiliaria, previo giudizio di meritevolezza espresso dalla Commissione superiore di avanzamento prevista dall'articolo 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, nei sessanta giorni antecedenti quello del raggiungimento dell'anzidetto limite di età.

Pongo in votazione, nel principio, tale emendamento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6, nel testo del Senato:

ART. 6.

Al maggior onere di lire 4.000.000 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1192 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969 e corrispondenti per gli anni successivi.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1971

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

Al maggior onere di lire 2.000.000, 1.500.000 e 1.000.000, rispettivamente per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e ai capi-

toli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Propongo di rinviare l'esame dell'articolo 6, in attesa di conoscere il parere della V Commissione sul nuovo testo della proposta di legge. Tale parere, infatti, renderà forse necessaria una ulteriore modifica dell'articolo in questione.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Do lettura della tabella allegata alla proposta di legge:

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento	REQUISITI RICHIESTI		Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
		Periodo minimo di comando	Permanenza minima nel grado			
Colonnello	—	—	—	4	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	3 anni	18	(a) 1	Tutti gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1209
Maggiore	anzianità	—	4 anni			
Capitano	anzianità	1 anno di comando di compagnia o comando equipollente	6 anni	1	—	

(a) In prima applicazione della legge le promozioni sono quattro, a ripianamento dell'organico.

Negli anni successivi, per gli ufficiali che hanno già maturato il periodo di permanenza minima nel grado, le promozioni avranno decorrenza dal 1° gennaio.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1971

Il relatore propone il seguente emendamento:

Sostituire la tabella con la seguente:

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Permanenza minima nel grado	Numero degli ufficiali da ammettere a valutazione
Colonnello	—	—	—
Tenente colonnello .	(a) scelta	(b) 3 anni	Tutti i tenenti colonnelli in ruolo, qualunque sia la permanenza nel grado, per tre anni consecutivi, a decorrere da quello di entrata in vigore della presente legge (c).

(a) Le promozioni al grado di colonnello sono disposte in ragione di quattro per il 1971 e, rispettivamente, di tre e di due per i due anni seguenti. L'iscrizione in quadro, sulla scorta della graduatoria di merito formata per ciascuno degli anni anzidetti, ha luogo secondo l'ordine di ruolo.

(b) Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento che alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la valutazione abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado viene promosso con effetto dalla data anzidetta.

Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento, che non possa conseguire la promozione nell'anno di validità del quadro medesimo per non aver compiuto il periodo di permanenza minima nel grado, viene riportato d'ufficio, senza che occorra altra valutazione, nel quadro d'avanzamento dell'anno successivo in concorrenza, secondo l'ordine di ruolo, con i parigrado giudicati idonei ed iscritti in tale ultimo quadro. Le promozioni eventualmente non effettuate vanno in aumento a quelle da disporre per l'anno successivo.

(c) L'aliquota di valutazione è stabilita sotto la data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la valutazione e, comunque, con riferimento all'anzidetta data.

Pongo in votazione, nel principio, tale emendamento.

(È approvato).

Trasmetterò il nuovo testo della proposta di legge, da noi approvato nel principio, alla Commissione bilancio per il prescritto nuovo parere.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (Approvato dalla V Commissione permanente dle Senato) (3484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952,

n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Francesco Napolitano ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Il provvedimento in esame ha carattere analogo a quello precedentemente esaminato. Infatti, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, prevede la concessione di uno speciale trattamento economico per gli ufficiali e sottufficiali mutilati ed invalidi della guerra 1940-45 appartenenti alle tre armi. Con la legge 18 gennaio 1952, n. 36, sono state estese alla guardia di finanza (si veda l'articolo 2) le norme contenute nel citato decreto legislativo del 1948. Tale beneficio, però, per una mera carenza formale, non era stato esteso ai sergenti maniscalchi, ai sergenti musicanti ed ai vicebrigadieri.

Ora, l'Amministrazione della difesa, per il passato, ha sempre interpretato estensivamente l'articolo 2 del citato decreto legislativo del 1948, in modo da concedere alle predette categorie i benefici in esso previsti. Tale interpretazione incontrava però seri ostacoli in sede di perfezionamento di provvedimenti amministrativi (a causa, principalmente, dei rilievi della Corte dei conti), per cui si rese necessario ricorrere all'interpretazione autentica del citato articolo 2, effettuata con la legge 14 febbraio 1964, n. 39.

Tale legge però, ancora una volta, contro ogni logica previsione, ha dimenticato di considerare i vicebrigadieri della guardia di finanza, creando una palese sperequazione, alla quale il presente provvedimento intende porre rimedio, sia pure tardivamente. Non bisogna dimenticare che i vicebrigadieri della guardia di finanza, dal 1948 fino ad oggi, si sono venuti a trovare in una posizione del tutto sfavorevole. Mentre, infatti, per quanto concerne i maniscalchi ed i vicebrigadieri dell'arma dei carabinieri l'amministrazione della difesa ha provveduto alla concessione dei benefici in parola, sulla base dapprima di una interpretazione estensiva del decreto legislativo del 1948 (ed i relativi provvedimenti amministrativi sono sempre stati in qualche modo perfezionati), e poi della legge del 1964, per la guardia di finanza nulla di tutto questo è avvenuto, né prima né dopo l'emanazione della citata legge del 1964. Pertanto il presente provvedimento non fa altro che compiere, sia pure con notevole ritardo, un atto di giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VESPIGNANI. Nel mio intervento nella discussione del precedente provvedimento ho chiarito la posizione del mio gruppo sul problema generale e sul presente disegno di legge in particolare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, nel testo trasmessi dal Senato, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, compete anche

ai vicebrigadieri della Guardia di finanza che si trovino nelle condizioni indicate dal predetto articolo.

L'emolumento mensile spettante ai vicebrigadieri, analogamente a quanto ivi previsto per i brigadieri, non può avere, in ogni caso durata superiore ai quattordici anni.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere di lire 500.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1187 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3500).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° luglio 1971.

Credo che non vi sia bisogno di parole per illustrare tutta l'attività svolta dal senatore Mannironi, il quale è venuto alla Camera alla Costituente e ha partecipato a vari Governi, come sottosegretario in vari dicasteri e ultimamente come ministro della marina mercantile.

Sottopongo pertanto, sicuro di interpretare i sentimenti di tutti i colleghi presenti, all'approvazione della Commissione questo disegno di legge che assume a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi.

VESPIGNANI. Noi voteremo a favore. Cogliamo l'occasione per associarci alle parole del Presidente, esprimendo ai colleghi della parte politica cui apparteneva il compianto senatore Mannironi le nostre condoglianze.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1971

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, che estende agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza le disposizioni di cui

al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 » (Approvato dalla V Commissione permanente nel Senato) (3484):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Salvatore Mannironi » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3500):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Cascio, Castellucci, Cesaroni, Cirillo, De Ponti, Di Leo, Giovannini, Laforgia, Miroglio, Napolitano Francesco, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Perdonà, Serrentino, Specchio, Vespi gnani, Vicentini, Zamberletti.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO